



COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

- *Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 29 settembre 2005.*
- *In vigore dal 17 ottobre 2005.*

CAPO I PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Principi generali	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 - Ambito di applicazione	4
Art. 5 – Informativa	4
Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.....	4
CAPO II RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI.....	5
Art. 7 – Responsabile e incaricati del trattamento	5
Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati	5
Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati	5
Art. 10 - Obblighi degli operatori	6
Art. 11 – Diritti degli interessati	6
CAPO III SICUREZZA E COMUNICAZIONE DEI DATI.....	6
Art. 12 – Locali di raccolta e sicurezza dei dati.....	6
Art. 13 – Comunicazione	6
CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	7
Art. 14 - Tutela.....	7
CAPO V NORME FINALI.....	7
Art. 15 - Modifiche regolamentari	7
Art. 16 – Provvedimenti attuativi.....	7
Art. 17 - Norme finali	7
Art. 18 - Pubblicità del regolamento.....	7
Art. 19 - Entrata in vigore.	7

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Valdobbiadene nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

2. *Principio di liceità*: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

3. *Principio di necessità*: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. *Principio di proporzionalità*: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non siano soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili o siano risultati inefficaci altri idonei accorgimenti di controllo.

5. *Principio di finalità*: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso il locale di registrazione, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", il Comune di Valdobbiadene, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di inquadratura ovvero di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- l) per “Garante”, il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio comunale e collegati al locale di controllo.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell’eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”, riportato in allegato al presente regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all’art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all’eventuale conservazione della registrazione.
4. Il Titolare o il Responsabile del trattamento comunicano al pubblico l’attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l’eventuale incremento dimensionale degli impianti e l’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con appositi avvisi informativi da pubblicare nel sito internet del Comune e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Valdobbiadene dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti.
2. L’attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità:
 - sicurezza e tutela del patrimonio in conformità alle funzioni istituzionali demandate all’ente, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dalla legge 7 marzo 1986, n.65 sull’ordinamento della Polizia municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e disposizioni correlate;
 - controllo di determinate aree ad elevato rischio sicurezza;
 - strumento attivo di protezione civile sul territorio;
 - identificazione, in tempo reale, di luoghi e punti di congestione del traffico per consentire il pronto intervento della Polizia locale;
 - tutela delle persone, specie delle fasce più deboli;
 - tutela del patrimonio comunale e prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili;
 - garantire maggiore sicurezza ai cittadini;

- presidio remoto sul territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane a favore di una maggiore presenza su zone non presidiate.

CAPO II

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 – Responsabile e incaricati del trattamento

1. Il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune titolare del trattamento dei dati, provvede alla nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulti indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al responsabile del trattamento designare le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulti indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore alle 96 (novantasei) ore successive alla rilevazione, tenuto conto dell'organizzazione del Comune e della necessità di garantire idonei tempi di conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale, e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il sistema di videosorveglianza dovrà garantire l'oscuramento di zone relative ad aree private (*Privacy zone*).
3. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 34 del Codice.

Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali incroci, piazze, parchi, giardini pubblici, ed in prossimità degli immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio.
2. Le telecamere di cui al comma 1 consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa e il sistema di registrazione saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale del Comando di Polizia locale.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, comma 1, lett. d).

Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente art. 8, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 – Diritti degli interessati

1. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non siano adottate idonee misure di sicurezza o il sistema sia utilizzato da persone non debitamente autorizzate (*art. 7 del Codice*).
2. Il riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali deve riguardare tutti quelli riguardanti l'interessato identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice (*art. 10, commi 3 seguenti, del Codice*). A tal fine la verifica dell'identità del richiedente avverrà mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

CAPO III SICUREZZA E COMUNICAZIONE DEI DATI

Art. 12 – Locali di raccolta e sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.8.
2. Il locale con i monitor di controllo è ubicato presso il Comando di Polizia locale, in luogo con visuale non accessibile al pubblico.
3. Le attrezzature di registrazione sono ubicate in altri locali, presidiati e sorvegliati da impianto di allarme, ai quali vi può accedere solo il personale autorizzato.

Art. 13 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune ad altri soggetti pubblici, se prevista da norme di legge o da regolamenti, è sempre ammessa e non è oggetto di comunicazione preventiva al Garante.
2. La comunicazione di dati personali da parte del Comune ad altri soggetti pubblici, non prevista da norme di legge o da regolamenti, è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e sia preventivamente comunicata al Garante. I trattamenti oggetto di comunicazione possono iniziare decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Garante, salvo diversa determinazione, anche successiva, del Garante stesso.
3. La comunicazione di dati personali da parte del Comune a privati o ad enti pubblici economici è

ammessa unicamente se prevista da una norma di legge.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 14 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla Parte III del Codice.

CAPO V NORME FINALI

Art. 15 - Modifiche regolamentari

1. Le norme del presente regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire in materia. Le eventuali disposizioni emanate dal Garante verranno recepite con apposito provvedimento.

Art. 16 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti all'adozione del presente regolamento, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa, sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 17 - Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 18 - Pubblicità del regolamento.

1. Il presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa essere presa visione, ed altresì inserito nel sito internet del Comune.

Art. 19 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 80, comma 3, dello statuto comunale, ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Allegato:

- Cartello informativo previsto dall'art 5 del regolamento.